

Studio Legale Minerba
Avv. Emma DE MARCO
Via San Benedetto, 4, 73040 Aradeo (LE)
TEL/FAX 0836 550319 – Cell. 320 9617051
Pec: demarco.emma@ordavvle.legalmail.it
emma.demarco@libero.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 c.p.c.
E ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

PER: **Marianna DE MARCO**, nata a Galatina (LE) il 04/05/1977 e residente in Alessano (LE), alla Via Matine n. 8 (C.F. DMRMNN77E44D862V), rappresentata e difesa dall'Avv. **Emma DE MARCO** (C.F. DMRMME80D41D851O), fax **0836 550319**, PEC: **demarco.emma@ordavvle.legalmail.it**, con studio in Aradeo, Via **San Benedetto, n. 4**, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto,

- **RICORRENTE**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del **Ministro pro tempore**, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), domiciliato ex lege presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO de L'Aquila, con sede in via Buccio di Ranallo, C.A.P. 67100

- **CONTRO**

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del **Dirigente pro tempore**, con sede in Via Ulisse Nurzia Loc. Boschetto - PILE - 67100 L'AQUILA, domiciliato ex lege presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO de L'Aquila, con sede in via Buccio di Ranallo, C.A.P. 67100

CONTRO

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI E DI PESCARA**, in persona del **Dirigente pro tempore** con sede in Via Passolanciano 75, 65124 Pescara, domiciliato ex lege presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO de L'Aquila, con sede in via Buccio di Ranallo, C.A.P. 67100

NONCHÉ NEI CONFRONTI



- Di tutti i docenti iscritti nella classe di concorso A048 delle graduatorie ad esaurimento, III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pescara che, in virtù dell'inserimento della dott.ssa De Marco Marianna a seguito di domanda presentata ex D.M. 235/2014, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente

- POTENZIALI RESISTENTI

- La deducente, congelata S.S.I.S. ed abilitata con TFA, con istanza del 10.05.2014, presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, sede provinciale di Pescara.
- Con nota prot. n. 2782 del 13.06.2014, il predetto Ufficio rigettava la domanda, reputandola in contrasto con l'art. 1 del DM n. 235 dell'01.04.2014.

Orbene, la predetta esclusione è illegittima e va annullata per i seguenti motivi.

In fatto

- 1) La dott.ssa Marianna De Marco, odierna ricorrente, nell'anno accademico 2005/2006, si iscriveva al primo anno della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario della Puglia (S.S.I.S.), sede di Lecce, indirizzo fisico informatico matematico, per la classe di abilitazione all'insegnamento "A048 – matematica applicata" (All. 1).
- 2) Nello stesso anno, tuttavia, veniva ammessa al Dottorato di Ricerca in "Metodi economici e quantitativi per l'analisi dei mercati" presso l'Università del Salento, sicché esercitava la facoltà di sospendere la frequenza della S.S.I.S., ai sensi dell'art. 8, co. 1 della L. 398/1989.
- 3) Ed infatti, la S.S.I.S., al pari di tutti gli altri corsi di specializzazione universitari, era in regime di incompatibilità con il dottorato di ricerca (art. 142 del R.D. 1592/33), ma poteva essere sospesa temporaneamente sino alla cessazione della frequenza di detto corso.
- 4) Nelle more del completamento del dottorato di ricerca, però, le S.S.I.S. venivano soppresse con L. 133/2008 (art. 64, co. 4 ter) e sostituite (di fatto cinque anni dopo) con i Tirocini Formativi Attivi (T.F.A.), divenuti gli unici corsi idonei al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.



- 5) Senonché, questi nuovi corsi, introdotti con la L. 244/2007 (art. 2, co. 416) e regolamentati dopo tre anni con il DM 249/2010, venivano attivati solo nel 2013 a valere per l'anno accademico 2011/2012.
- 6) Per cui la ricorrente, sebbene avesse terminato il dottorato nel 2010, poteva completare la S.S.I.S. (divenuta T.F.A.), solo nel 2013, quando veniva ammessa di diritto, ai sensi dell'art. 15 com. 17 del DM n. 249/2010, al Tirocinio Formativo Attivo attivato presso l'Università di Lecce, nella qualità di "soprannumeraria" (All.ti 2, 3 e 4).
- 7) In data 26/07/2013, pertanto, la ricorrente si abilitava all'insegnamento con il T.F.A. per la classe di concorso A048 (oggi A047 "scienze matematiche applicate") (All. 5).
- 8) L'abilitazione conseguita a mezzo S.S.I.S. (poi divenuta T.F.A.), ai sensi della Legge n. 341/90, costituiva titolo per l'inserimento nelle Graduatorie Permanenti (trasformate in Graduatorie ad Esaurimento), da cui si attinge per il reclutamento degli insegnanti, quale modalità alternativa al concorso.
- 9) Ciò nonostante, pur avendo maturato i predetti requisiti, in occasione dell'aggiornamento delle GAE nel 2013 la ricorrente non riusciva a inoltrare domanda per l'inserimento, posto che la modalità online prevista dall'art. 6 DM n. 572 del 27/06/2013 precludeva i nuovi inserimenti, anche con "riserva".
- 10) Ed infatti, il citato decreto ministeriale, all'art. 2, consentiva solo ai congelati S.S.I.S. ammessi al T.F.A., purché inclusi con riserva nelle GAE, di chiedere l'inserimento a pieno titolo al conseguimento del titolo abilitante anche oltre il termine perentorio del 17 luglio 2013, di cui all'articolo 1.
- 11) Con D.M. dell'1 aprile 2014 n. 235, poi, veniva disposto l'aggiornamento delle GAE per gli aa.ss. 2014 – 2017.
- 12) In tale occasione, la ricorrente oramai abilitata, rivendicando il proprio diritto all'inserimento a pieno titolo, tentava di inoltrare nuovamente la propria domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, sede Provinciale di Pescara mediante il sistema web di istanze on-line (unica modalità prevista), senza tuttavia riuscirvi poiché, come detto, non risultava inserita con riserva nel data base informatico del MIUR.
- 13) A questo punto, reputando illegittima la predetta esclusione, la dott.ssa De Marco provvedeva all'inoltro della domanda in formato cartaceo, entro i termini previsti (All. 6).



- 14) L'amministrazione odierna resistente, con nota prot. n. 2782 del 13.06.2014, però, rigettava l'istanza, qualificandola "nuovo inserimento" (All. 7).

IN DIRITTO

- Occorre rammentare, che la Legge n. 296/2006 ha introdotto le graduatorie ad esaurimento in sostituzione delle graduatorie permanenti, chiudendole a nuovi ingressi e facendo salvo soltanto l'inserimento "*con riserva*" dei docenti che, alla data di entrata in vigore della legge, "*frequentavano*" il IX ciclo della S.S.I.S. (art. 1, comma 605 lett. c della Legge 296/2006).
- La Legge 169/2008 di conversione del D.L. 137/2008, poi, ha previsto per i docenti abilitatisi al termine di questo corso la possibilità di iscriversi nelle GAE per il biennio 2009/2010 (art. 5 bis, comma 1 Legge n. 169/2008 – DM 42/2009).
- Ebbene, l'odierna ricorrente, avendo congelato la frequenza della S.S.I.S. per le ragioni esposte, non è stata ritenuta "frequentante" il predetto ciclo, sicché è rimasta esclusa dalle iscrizioni con riserva, pur essendosi immatricolata alla Scuola di Specializzazione nell'a.a. 2005/2006.
- Le vicende relative alla S.S.I.S. (loro soppressione e istituzione dei T.F.A. con L. n. 133/2008, art. 64 comma 4 ter), nelle more del completamento del dottorato, hanno comportato che la deducente, ammessa al T.F.A. senza sostenere il test d'ingresso e *con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti*, ai sensi dell'art. 15, comma 17 D.M. n. 249/2010 (in attuazione dell'art. 2 comma 416 della Legge n. 244/2007), terminasse il percorso abilitante solo nel 2013, anno di effettiva attivazione di detti corsi.
- Il Tirocinio Formativo Attivo, però, sebbene previsto in sostituzione delle sopresse S.S.I.S., con riferimento alla posizione dei "congelati, non è stato considerato equipollente ai fini dell'inserimento nelle GAE, determinando una illegittima disparità di trattamento rispetto ai frequentanti il IX ciclo della SSIS.
- Questi ultimi, infatti, inseriti con riserva, hanno potuto iscriversi a pieno titolo una volta abilitatisi, mentre i "congelati" come la ricorrente, sebbene facultati a terminare il percorso abilitante a mezzo T.F.A. (avendo già sostenuto i costi dell'iscrizione alla S.S.I.S.), si sono potuti iscrivere soltanto nelle graduatorie di istituto, rimanendo definitivamente esclusi dalle GAE con grave pregiudizio di carriera ai fini, soprattutto, dell'immissione in ruolo.
- Inoltre, non essendo considerata "riservista", la ricorrente è rimasta esclusa anche dall'aggiornamento delle GAE disposto con il D.M. n. 572/2013 per il triennio 2011/2014, che all'art. 2 ha previsto, in modo del tutto singolare, solo per i congelati S.S.I.S. ammessi al T.F.A. *già inclusi nelle GAE* la possibilità di sciogliere la riserva al conseguimento del titolo di abilitazione, anche oltre il



termine di presentazione della domanda (in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni T.F.A.). Ai sensi del comma 3, “riservisti” sono soltanto i docenti che, iscritti alla S.S.I.S. nell’a.a. 2007/2008, erano inseriti in GAE alla data della pubblicazione definitiva delle stesse (in applicazione dell’art. 5 bis Legge n. 169/2008 e D.M. 42/2009).

- Allo stesso modo, il DM n. 235/2014 ha precluso nuovi inserimenti, limitando al solo personale già inserito in graduatoria (a pieno titolo o con riserva) la possibilità di chiedere la permanenza, l’aggiornamento del punteggio, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
- All’evidenza, i predetti Decreti Ministeriali sono affetti da illegittimità per aver determinato arbitrariamente ed irragionevolmente disparità di trattamento in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché di uguaglianza di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione.
- Ed infatti, il Tribunale Amministrativo del Lazio, interpellato sul punto, con diverse pronunce ha dichiarato la nullità dei decreti ministeriali n. 572/2013 (triennio 2011/2014) e n. 235/2014 (triennio 2014/2017), nella parte in cui non consentono l’iscrizione nelle GAE anche dei “congelati S.S.I.S.” abilitati con T.F.A. e non inseriti con riserva, con conseguente caducazione di tutti gli atti consequenziali quali i provvedimenti degli Uffici Scolastici di rigetto delle domande di iscrizione nelle GAE.
- Il Giudice Amministrativo ha ritenuto la posizione dei predetti docenti “assimilabile”, sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curriculare, a quella dei docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo. Anche i “congelati S.S.I.S.”, pertanto, hanno pieno titolo ad iscriversi nelle GAE (cfr. TAR Lazio n. 10847/2015; n. 11616/2015; n. 5912/2014).
- Tra l’altro, questi ultimi, per espressa previsione dell’art. 15 comma 1 del DM 249/2010, sono stati ammessi di diritto ai nuovi percorsi TFA senza sostenere alcun esame, conservando i crediti formativi acquisiti e in sovrannumero. Questo dato conferma che la riforma sul reclutamento docenti ha previsto una forma di continuità tra percorso S.S.I.S. e nuovo percorso T.F.A., in favore di coloro che ne avevano sospeso legittimamente la frequenza.
- Anche la giurisprudenza di merito si è ormai uniformata sul punto, ritenendo che gli abilitati T.F.A. che hanno completato il percorso abilitante iniziato come S.S.I.S. vadano equiparati agli abilitati S.S.I.S. e abbiano, come tali, diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (cfr. Tribunale Brindisi, Gdl, R.G. n. 8095/2014 del 26.01.2015).



- Vi è da rilevare, da ultimo, che la facoltà di iscrizione con riserva nelle GAE, prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1 comma 605 lett. c) in favore dei frequentanti l'ultimo corso S.S.I.S. dell'a.a. 2007/2008, aveva lo scopo precipuo di consentire loro di inserirsi a pieno titolo al conseguimento dell'abilitazione, stante la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.
- Pertanto, il presupposto della preventiva inclusione con riserva che i decreti ministeriali n. 572/2013 e 235/2014 hanno imposto anche ai congelati S.S.I.S. ammessi al T.F.A. nei termini di cui sopra, ai fini dell'inserimento in graduatoria, si pone in palese contrasto con la *ratio* della citata norma di rango superiore.
- L'iscrizione con riserva, infatti, se costituisce una clausola di tutela prevista dalla legge (unicamente) per i frequentanti il IX ciclo SSIS, non può convertirsi in una previsione sfavorevole per i congelati S.S.I.S. ammessi al TFA, i quali avevano vinto un concorso con diritto a conseguire un'abilitazione valevole ai fini dell'inserimento nelle GAE.
- Così, stante l'illegittima esclusione dei "congelati S.S.I.S." dalle GAE, gli stessi sono rimasti fuori in via definitiva anche dal piano straordinario di immissione in ruolo "la buona scuola", previsto per gli anni 2014/2017 per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, con grave pregiudizio di carriera nonché di aspettative di vita.
- Si rileva, infine, che sebbene il MIUR e i diversi Ambiti Territoriali tardino a prendere atto dell'illegittimità dei citati decreti ministeriali, sono sempre più numerosi i provvedimenti di rettifica disposti dagli Uffici Scolastici Provinciali in esecuzione di sentenze del Giudice del Lavoro che hanno accertato il diritto dei congelati S.S.I.S. ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (ex multis, Trib. Modena, Gdl, sentenza n. 3546/2014; Trib. Massa Carrara, Gdl, ordinanza del 29.08.2014; Trib. Ravenna, Gdl, sentenza del 23.07.2015).

Tutto ciò premesso e considerato, la dott.ssa Marianna De Marco, come sopra rappresentata e difesa,

ricorre

all'Il.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della dott.ssa De Marco Marianna ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ambito Territoriale di Pescara, per la classe di concorso A047 (ex A048), per gli aa.ss. 2014/2017, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto,



- **ORDINARE** all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ambito Territoriale di Pescara, di inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Pescara per gli anni scolastici 2014-2017, nella classe di concorso A047 (ex A048), con il punteggio di cui alla domanda presentata in forma cartacea, del 10/05/2014.

In via cautelare ed urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.e.

Quanto al *fumus boni iuris* si deduce quanto segue:

- Alla luce del quadro normativo e delle ragioni sopra riportate, è evidente che la ricorrente sia detentrica di una posizione, secondo le norme di fonte primaria, equiparata a quella dei docenti abilitati al termine della S.S.I.S..
- Ed invero, la giurisprudenza amministrativa e di merito in molteplici occasioni, avendo accertato l'assimilazione di queste posizioni, ha riconosciuto il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
- La soppressione delle S.S.I.S., infatti, come non ha pregiudicato i diritti di chi doveva ancora completarla, garantendo l'inserimento con riserva ai sensi dell'art. 1, comma 605 lett. c Legge 296/2006, allo stesso modo non può precludere l'iscrizione nelle GAE a coloro che, come la ricorrente, dopo averla congelata per legittimi impedimenti, hanno terminato il percorso abilitativo a mezzo T.F.A., che nelle more ha sostituito le sopresse Scuole di Specializzazione.
- Infatti, la dott.ssa De Marco, in virtù dell'immatricolazione alla S.S.I.S. nell'a.a. 2005/2006, aveva già maturato il diritto all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) al conseguimento dell'abilitazione, da cui il conseguente diritto all'assunzione per scorrimento della stessa.
- La ricorrente, pertanto, è detentrica di un diritto acquisito che non può essere revocato da norme sopravvenute, tanto meno di fonte secondaria.
- I Giudici di merito, a tale proposito, hanno evidenziato che i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle GAE, n. 572/2013 (triennio 2011/2014) e n. 235/2014 (triennio 2014/2017), laddove consentono l'inserimento nelle GAE degli abilitati T.F.A. già iscritti alle S.S.I.S. solo a condizione del pregresso inserimento con riserva, pongono un presupposto non previsto, ed anzi in contrasto, con la fonte primaria (in particolare, art. 1, comma 605 lett. c Legge 296/2006).
- Ciò posto, la riforma del reclutamento docenti, pur avendo consentito ai congelati S.S.I.S. di terminare il percorso abilitante con l'ammissione al T.F.A., di fatto ha precluso loro l'inserimento nelle GAE, creando una disparità di trattamento rispetto ai docenti abilitati con la SSIS.



- Da ultimo, occorre evidenziare che la posizione della ricorrente è differente da quella dei docenti (non “congelati”) abilitati con il primo ciclo T.F.A., atteso che questi ultimi “non rientrano in alcun regime transitorio, trattandosi di laureati che si sono iscritti al TFA quando oramai le disposizioni di cui al Regolamento adottato con il D.M. n. 249 del 2010 erano a regime” (cfr. TAR Lazio, n. 2748/2015). Per cui, mentre questi ultimi in virtù dell’abilitazione con TFA possono iscriversi soltanto nelle graduatorie di istituto, la dott.ssa De Marco ha il diritto di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
- Da tutto quanto premesso, emerge chiaramente che i “congelati S.S.I.S.”, ammessi al T.F.A. quali soprannumerari, hanno diritto ad iscriversi nelle GAE come un qualsiasi abilitato S.S.I.S..

Quanto al *periculum in mora*

- L’urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, discende dalla necessità di fare salvo il diritto della deducente, acquisito a suo tempo con l’iscrizione alla S.S.I.S., di accedere alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti (ai sensi della legge n. 341/1990).
- In particolare, l’esclusione dalle GAE pregiudica le prospettive di carriera della dott.ssa De Marco con riferimento sia alla possibilità di ottenere incarichi lavorativi annuali, sia alla concreta opportunità di conseguire l’immissione in ruolo.
- La riforma sul reclutamento docenti e i decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE, infatti, hanno compromesso l’opportunità per la ricorrente di conseguire un’occupazione a tempo indeterminato, anche nei termini di cui al piano governativo straordinario di immissione in ruolo “la buona scuola”, per gli anni scolastici 2014/2017.
- Invero, le modifiche legislative per un verso le hanno dato la possibilità di completare il suo percorso abilitante, iniziato come S.S.I.S., a mezzo T.F.A., ma per altro verso le hanno precluso l’inserimento nelle citate graduatorie da cui si attinge per il reclutamento dei docenti.
- Sicché è evidente l’attualità dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, atteso che nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la stessa vedrebbe lesa la concreta prospettiva della stabilizzazione lavorativa, dopo lunghi anni di precariato, nonché la perdita delle chances di accumulare punteggio, che non sarebbe riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro patrimoniale.
- Da tutto ciò discende, quindi, la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza, anche *inaudita altera parte*, tenuto conto delle forme e dei tempi del giudizio a cognizione piena che si prolungherebbero oltre l’inizio del prossimo



anno scolastico 2016/2017, per il quale la dott.ssa De Marco potrebbe ottenere un immissione in ruolo.

Tutto ciò premesso e considerato, la dott.ssa Marianna De Marco, come sopra rappresentata e domiciliata

FA ISTANZA

all'Il.mo Giudice designato, presso il TRIBUNALE DI PESCARA, SEZIONE LAVORO, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

IN VIA CAUTELARE

Con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ACCERTARE E DICHIARARE**, il diritto della dott.ssa Marianna De Marco di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ambito Territoriale di Pescara, per la classe di concorso A047 (ex A048), per gli aa.ss. 2014/2017, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto:
- **ORDINARE** all'Amministrazione convenuta l'immediato inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui al punto precedente, con il punteggio di cui alla domanda presentata in forma cartacea, del 10/05/2014.

Si allega:

1. Graduatoria finale del concorso di ammissione alla S.S.I.S. – Puglia, a.a. 2005/2006, VII ciclo, classe di concorso A048 – matematica applicata;
2. Copia pergamena del dottorato di ricerca in “Metodi economici e quantitativi per l'analisi dei mercati”, l'Università del Salento, del 22.03.2010;
3. Copia e-mail “richiesta informazioni” sui congelati SSIS, inviata da De Marco Marianna al responsabile area reclutamento dell'Università di Bari e risposta del 06.10.2011;
4. Elenco dei soprannumerari ammessi ai corsi TFA, del 16.01.2013;
5. Certificato di abilitazione con TFA della ricorrente, del 29.11.2013;
6. Domanda di iscrizione a pieno titolo/ con riserva per gli aa.ss. 2014/2017 all'Ufficio Scolastico per la Regione Abruzzo – sede provinciale Pescara, del 10.05.2014;



7. Provvedimento di rigetto di inserimento nelle GAE di Pescara, del 13.06.2014, Prot. n. 2782;
8. D.M. n. 572/2013;
9. D.M. n. 235/2014;
10. Tar Lazio n. 10847/2015 Reg. Prov. Coll., n. 09317/2013 Reg. Ric. del 18.08.2015 e Tar Lazio n. 11616/2015 Reg. Prov. Coll., n. 09318/2013 Reg. Ric., del 13.10.2015;
11. Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, R.G. n. 8095/2014, del 26.01.2015;
12. Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, R.G. 581/2015, del 02.11.2015;
13. Tribunale di Palermo, sent. n. 1598/2015 dell'11.06.2015, R.G. n. 11028/2014;
14. Provvedimento di inserimento in GAE, Ufficio Scolastico Emilia Romagna, sede di Ravenna, prot. n. 3756 del 29.07.2015;
15. Provvedimento di inserimento in GAE, Ufficio Scolastico Toscana, sede di Pistoia, prot. n. 5716 del 15.12.2015.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto avvocato.

Ai fini del pagamento del **contributo unificato**, si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che il c.u. è dovuto nella misura di € 259,00.

Aradeo, 11 luglio 2016

Avv. Emma De Marco

**Istanza per la determinazione delle modalità' della notificazione nei confronti
dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore, in adempimento della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

premessi che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ambito Territoriale di Pescara, per la classe di concorso A047 (ex A048), per gli aa.ss. 2014/2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella classe di concorso A048 delle graduatorie ad esaurimento, III fascia, del



personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pescara che, in virtù dell'inserimento della dott.ssa De Marco Marianna a seguito di domanda presentata ex D.M. 235/2014, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente.

Rilevato che:

la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe inattuabile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli.

Considerato che:

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavoristica si è già espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore formula istanza affinché la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'ufficio regionale e provinciale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;

alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Aradeo, 11 luglio 2016

Avv. Emma De Marco



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta De Marco Marianna, nata a Galatina il 04.05.1977, c.f.: DMRMNN77E44D862V, residente in Alessano (LE) alla via Matine, 2, conferisce all' Avv. Emma De Marco, nata a Gagliano del Capo (LE), l'01.04.1980, c.f.: DMRMME80D41D851O, ampio mandato a rappresentarla e difenderla nella presente procedura, sia in primo grado che in appello, nonché in quelle eventuali di opposizione, cautelari e di esecuzione. La munisce di ogni facoltà di legge, niuna esclusa od eccettuata, compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, reclami, appelli incidentali, deferire giuramenti decisori, nominare altri avvocati e farsi da essi sostituire. Ratifica sin d'ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti. La autorizzo, ai sensi del D.lgs 196/2003 ad utilizzare, per fini connessi all'espletamento del mandato, i propri dati personali. Elegge domicilio presso e nel Suo studio sito in Aradeo alla via San Benedetto, 4.

Aradeo, 11.07.2016

Marianna De Marco
è autentica
Emma De Marco





TRIBUNALE DI PESCARA

- Sezione Lavoro -

Nel procedimento n. 1883 -1 /2016 R.G.

DE MARCO MARIANNA

Avv. DE MARCO EMMA

Contro

MINISTERO ISTERUZIONE UNIVERSITA RICERCA

IL GIUDICE

Dott.ssa Federica Colantonio

DESIGNATA per la trattazione della causa;

LETTO il ricorso ex art. 414 C.P.C. con 700 C.P.C. in corso di causa;

VISTI GLI ART. 700 e 669bis C.P.C. e s.s.

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 19.08.2016 innanzi alla Dott.ssa Grazia Roscigno, Magistrato in servizio durante il turno feriale, con termine per la notifica del ricorso e del presente decreto sino al 02.08.2016

VISTI GLI ARTT. 414, 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della Legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 15.11.2016 ore ___9,00__ aula n° __4__ con termine per la notifica alla parte convenuta a cura della parte ricorrente fino a trenta giorni prima di detta udienza, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono



essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Pescara, 15/07/2016

IL G. L.

(Dott.ssa Federica Colantonio)

